

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 114**

**Materia:** calcolo indennità superminimo e assegno personale

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

**Composta dai magistrati:**

<b>Dott.ssa Piera MAGGI</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Nicola LEONE</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>Dott.ssa Rita LORETO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.ssa Emma ROSATI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO</b>	<b>Consigliere</b>

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

nel giudizio in appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 46246** del Registro di Segreteria, proposto dalla signora:

**M. C.**, nata a Roma il 28 marzo 1937, (C.F.: xxxxxxxxxxxx) rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto d'appello, dall'avvocato [cod. fisc., fax, mail e PEC in atto d'appello] Marco Callori e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, alla Via S. Tommaso d'Aquino, n. 47, presso lo Studio Liberati Giacobini

**appellante**

**contro**

**INPS**, già **IPOST**, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione, dagli avvocati [cod. fisc e PEC in atto d'appello] Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, presso i quali domicilia, in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto; Società Poste Italiane per Azioni, in persona del suo legale rappresentante, rappresentate e difesa dall'avvocato Damiano Lipani [cod. fisc e PEC in atto d'appello], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma Via Vittorio Colonna, n. 40, giusta procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione **appellati**

**avverso** la sentenza n. **23/2013** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio del 9 gennaio 2013.

Visto l'atto d'appello, la sentenza impugnata, la comparsa di costituzione degli appellati, e gli atti tutti di causa;

uditi, nell'udienza pubblica del 18 novembre 2014, il Relatore, consigliere Nicola Leone, l'avvocato Domenico Bonaiuti per parte appellante, per delega, l'avvocato Caliulo per l'INPS, l'avvocato Giorgio Mazzone per Poste Italiane SpA, per delega.

#### **Ritenuto in fatto**

### **FATTO**

Con la sentenza impugnata, il Giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, rifacendosi a giurisprudenza, anche delle Sezioni centrali d'appello di questa Corte, ha respinto il ricorso con cui l'odierna appellante chiedeva il riconoscimento al calcolo in quota A di pensione (anziché in quota B) delle indennità "superminimo individuale" e assegno personale".

La pensionata, ritenendo ingiusta la sentenza, propone appello per i seguenti motivi.

*Vizio di motivazione della sentenza resa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio per evidente illogicità e carenza; conseguente assoluto difetto di motivazione o motivazione apparente.*

L'appellante eccepisce che vi sia giurisprudenza anche in senso contrario a quella ritenuta dal primo Giudice; inoltre, le motivazioni del primo Giudice si fonderebbero su un'erronea interpretazione delle norme vigenti; egli non esamina le vicende contrattuali intercorse nel periodo ricompreso tra il 1994 e il 2004; periodo cruciale, al fine di dare un corretto inquadramento alla fattispecie.

Quindi ricorda come il CCNL del 1999 abbia eliminato tutti i precedenti CCNL, statuendo in materia di stipendio/paga/retribuzione costituiti da una parte uguale per tutti i dirigenti e da una parte individuale.

Inoltre l'art. 4 del CCNL 1999 che stabiliva l'applicabilità delle normative previdenziali "tempo per tempo vigenti", doveva essere interpretato, secondo l'appellante, *in senso stretto e dunque nel solo senso del tempus regit actum di talché, l'unica norma previdenziale interessata sarebbe risultata quella di cui all'art. 17 comma 2 (applicabile ai dirigenti postali) che stabilisce il pagamento dei contributi sull'intera retribuzione di fatto.*

L'appellante conclude, quindi, per l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi a favore del difensore.

Si è costituito, come in epigrafe, l'INPS che ritiene il ricorso assolutamente infondato. Controparte - afferma la difesa dell'Istituto - contesta la giurisprudenza, ma non cita nessuna decisione contraria a quella indicata dal primo Giudice.

La materia è retta dal combinato disposto degli artt. 43 del dpr 1092/1973 e 13 del d. lgs. 503/1992; in particolare la quota A di pensione è disciplinata dalla prima disposizione citata, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

L'INPS richiama anche la legge di riforma del sistema pensionistico (l. 335/1995) e sul contratto collettivo afferma che esso non è vincolante per l'Istituto, non essendo l'Istituto parte contrattuale.

La ricorrente non contesta la ricostruzione giuridica effettuata dal primo Giudice; inoltre, non appare conferente il richiamo all'obbligo di versare i contributi anche sulle indennità di cui si tratta.

L'INPS conclude per il rigetto dell'appello.

Si è costituita in giudizio anche Poste Italiane SpA, che ha poi depositato memoria in data 28 ottobre 2014.

Poste Italiane ricorda che nel 2009 l'appellante adì il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (nella consapevolezza del contrario orientamento, nella materia, della Corte dei conti) e si è rivolta alla Corte dopo che il Giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Nel merito, Poste Italiane eccepisce l'improcedibilità o inammissibilità dell'appello, in quanto il vizio di motivazione, evocato dall'appellante non è sufficiente a reggere l'appello, perché non si versa in un'ipotesi di carenza assoluta di motivazione, non essendo sufficiente la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

Quindi, l'ex datore di lavoro eccepisce improcedibilità, inammissibilità o improponibilità del ricorso per essersi prescritti i diritti vantati dall'appellante, la quale è stata collocata a riposo il 31 marzo 2000 e ha proposto le proprie rivendicazioni solo in data 3 dicembre 2008.

Quindi Poste Italiane eccepisce l'infondatezza del ricorso nel merito. In particolare, si sostiene, la fonte contrattuale non può superare fonti legislative.

Ricorda giurisprudenza di questa Corte, concordemente favorevole alle tesi di parte appellata.

Infine la Società chiede la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 cpc., per responsabilità aggravata.

Nell'odierna udienza pubblica il difensore della Parte appellante si riporta agli atti scritti; il difensore dell'INPS richiama la giurisprudenza della Corte e sostiene che l'art. 2, comma 11 della l. 335/1995 non giova alla ricorrente. Richiama le decisioni delle SS.RR. e delle sezioni d'appello nella materia e conclude per il rigetto dell'appello; il difensore di Poste Italiane, avvocato Mazzone, si riporta all'atto scritto e richiama anch'egli la giurisprudenza della Corte sulla non computabilità delle indennità di cui si tratta in quota A.

**Considerato in**

## **DIRITTO**

L'appello non è meritevole di accoglimento.

Il Collegio ritiene opportuno richiamare l'articolo 13 del d.lgs. 503/1992, il quale dispone: *Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:*

*a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;*

*b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.*

L'articolo 43 del dpr 1092/1973 , ultimo comma statuisce che nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

L'articolo 2, commi 9 - 11 della legge 335/1995 dispone: 9. *Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.*

10. *Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.*

11. *La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.*

Il Collegio deve valutare perciò se, come sostiene l'appellante, sussiste la possibilità di ricomprendere il superminimo in questione fra gli emolumenti inseribili in quota A di pensione (la cui determinazione è disciplinata dall'art.13 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 503), ovvero se detto emolumento debba essere collocato, come ha ritenuto l'amministrazione appellata, nella quota B di pensione da determinare secondo la diversa e meno favorevole disciplina recata dalla lettera b) del citato art. 13.

In proposito va preliminarmente ricordato che il testo normativo ora indicato, finalizzato al riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione che va determinata in base alla somma:

- a) della quota A corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 ,calcolato con riferimento alla data di decorrenza del trattamento secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta, che a tal fine è stata confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
- b) della quota B corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 calcolate secondo le norme di cui a detto decreto.

Alla luce di tali disposizioni, la quota A di pensione resta disciplinata dall'art. 43 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092 nel testo sostituito dall'art.15 della legge 29 aprile 1976 n 177, norma intesa a indicare tassativamente gli emolumenti ricompresi nella base pensionabile soggetta alla maggiorazione del 18% ivi prevista e a disporre che agli stessi fini, come già sopra riportato, *nessun altro assegno o altra indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.*

In seguito la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema obbligatorio o complementare, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti esistenti, ha introdotto una diversa accezione del concetto di quiescibilità, di diretta derivazione dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'INPS; a decorrere dal 1 gennaio 1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, fatta eccezione di quelli tassativamente indicati nell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che attengano sia al cd trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e pertanto anche per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile.

Così disponendo, il legislatore ha individuato un concetto di pensionabilità non retto dal criterio tassativo che connota la quota A di cui sopra, ma da quello recato appunto dalla citata legge n. 335 del 1995 all'art. 2 (commi 9, 10 e 11) e che va ricondotto alla successiva quota B.

In altre parole, per essere computati nella quota A gli emolumenti devono essere riferibili alla retribuzione pensionabile ovvero devono godere di tale prerogativa per un'espressa previsione di legge, trovando altrimenti imputazione sulla sola quota B.

Nel caso di specie, è indubbio che il superminimo, pur godendo del carattere della fissità e continuità, non può essere equiparato allo stipendio (retribuzione) in senso stretto, in assenza di un'espressa previsione di legge, stante il principio di tassatività di cui al ripetuto art. 43 del DPR n 1092 del 1973.

Né il fatto che sulla stessa indennità vengano effettuate le ritenute previdenziali è fatto che possa contribuire a modificarne la natura.

Analoghe considerazioni valgono per l'assegno personale.

Il Collegio, conclusivamente, ritiene che la sentenza di primo grado che, più diffusamente, ha sostenuto la stessa tesi interpretativa, non presenti i lamentati vizi della motivazione che, al contrario, è analitica, coerente e congrua con le norme esaminate.

Tanto considerato, ogni avversa eccezione respinta, l'appello in esame deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo le somme che l'appellante dovrà rifondere alle parti costituite, INPS e Ministero della Difesa. Nulla per le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, **respinge**, come in motivazione, l'appello in epigrafe avverso la Sentenza n. 23/2013



della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio che, per l'effetto, è confermata. Liquidata le spese di difesa in euro 1.000,00 a favore di ciascuna parte costituita.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2014